

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Luglio 2010



Lavoro

Istat: tasso di disoccupazione giovanile a livelli record

Il numero di occupati a maggio 2010 (dati destagionalizzati) risulta in diminuzione dello 0,2 per cento rispetto ad aprile (quando era aumentato dello 0,2 per cento) e dell'1,1 per cento rispetto a maggio 2009. Il tasso di occupazione è pari al 56,9 per cento, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile e di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il numero delle persone in cerca di occupazione diminuisce dello 0,1 per cento rispetto ad aprile, segnando un aumento del 15,5 per cento rispetto a maggio 2009. Il tasso di disoccupazione si conferma stabile per il terzo mese consecutivo all'8,7 per cento; l'aumento rispetto a maggio 2009 è di 1,2 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29,2 per cento, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,7 punti percentuali rispetto a maggio 2009.

Il numero di inattivi di età compresa tra 15 e 64 anni aumenta, a maggio 2010, dello 0,4 per cento rispetto ad aprile e dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009. Il tasso di inattività è pari al 37,7 per cento, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto sia al mese precedente sia a maggio 2009.

Ministero Lavoro: azionariato dei lavoratori –

Il Codice della partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa nella versione integrale sul sito www.lavoro.gov.it

Il 7 luglio 2010 il Ministro Maurizio Sacconi ha inviato alle parti sociali un primo «Codice della partecipazione», documento aperto che, sulla base dell'Avviso comune sottoscritto il 9 dicembre scorso, si propone di avviare un percorso con diviso nella costruzione di una via italiana alla partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa. Il documento contiene una raccolta selezionata, ragionata e organica della normativa vigente e alcune delle buone prassi già sperimentate o da avviare nei prossimi mesi.

L'obiettivo è fornire alle parti sociali un strumento che consenta di individuare, attraverso il monitoraggio delle pratiche partecipative in atto, le criticità della normativa legale e contrattuale vigente e gli ostacoli, di vario ordine, che impediscono una diffusione degli istituti partecipativi così come avviene negli altri Paesi europei. Quale documento aperto, il Codice verrà costantemente implementato e aggiornato attraverso i contributi che giungeranno dalle parti sociali e dagli esperti della materia. Il ricorso a tale strumento di soft law, che esalta il ruolo delle parti sociali e che si pone come una sorta di nuova frontiera delle tecniche regolatorie del diritto del lavoro, rappresenta un segnale di apertura del nostro sistema a istanze da tempo presenti nel Paese e ora recepite nel Libro Bianco sul futuro del modello sociale italiano dopo ampia consultazione pubblica.

Ciò nella consapevolezza che l'economia della partecipazione presuppone e determina, al tempo stesso, un modello d'impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale soggetto attivo dello sviluppo e della diffusione del benessere. Questo significa che le parti riconoscono che sussistono "obiettivi comuni condivisibili", primi fra tutti quelli della solidità competitiva della impresa e del rispetto e della valorizzazione del lavoro. Il riferimento è alla partecipazione in senso lato, intendendo per essa sia i diritti di informazione consultazione dei lavoratori sia la partecipazione finanziaria e quindi al capitale o agli utili.



Permessi ai dipendenti per assistenza disabili (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992)

Il Ministero del Lavoro, in risposta alla istanza di interpello nr.31/2010 si è pronunciato in ordine alle modalità di fruizione dei citati permessi. In particolare, previo richiamo ai principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile, si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
 - purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;
 - segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;
- la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento.

I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

Lavoro occasionale accessorio: boom al nord, timido il sud

L'Inps ha reso noti i dati più recenti delle vendite dei voucher per il lavoro occasionale accessorio : grande utilizzo nelle regioni settentrionali, scarso al sud.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO Monitoraggio voucher cartacei e telematici
Situazione vendite fino al 26.02.10

Regioni	Buoni venduti dal 01.08.08 al 26.02.10				
	Buoni €10 dal 01.08.08 al 31.12.08 (1)	Buoni €. 10	Buoni €. 50	Buoni €. 20	Buoni equiv. €. 10 (2)
Piemonte	64.537	99.618	46.777	32.628	398.759
Valle d'Aosta	552	2.509	872	166	7.201
Lombardia	35.769	82.070	52.665	24.436	394.267
Liguria	3.245	15.080	3.058	1.741	33.852
Trentino A.A.	14.895	30.443	35.809	9.008	227.504
Veneto	174.806	214.130	90.085	58.640	781.835
Friuli V.G.	26.990	44.975	46.768	24.630	328.075
Emilia Romagna	62.719	92.918	66.211	27.119	478.211
Toscana	76.773	106.957	39.610	29.354	363.715
Umbria	6.553	13.864	7.703	4.322	61.023
Marche	21.899	35.950	16.122	10.948	138.456
Lazio	3.426	31.327	14.282	15.481	133.699
Abruzzo	5.408	11.093	5.665	4.311	48.040
Molise	261	2.192	219	306	3.899
Campania	2.633	14.340	2.301	2.387	30.619
Puglia	2.455	17.741	2.848	1.674	35.329
Basilicata	2.012	5.028	796	2.948	14.904
Calabria	227	3.269	980	319	8.807
Sicilia	7.807	18.885	4.744	6.195	54.995
Sardegna	2.033	7.152	4.647	2.096	34.579
TOTALE CARTACEI	515.000	849.541	442.162	253.709	3.577.769
VOUCHER/TELEMATICI	32.557	563.080			563.080
TOTALE VENDUTI	547.657	1.412.621	442.162	253.709	4.140.849



Garante Privacy: No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori



Installa una webcam all'interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma non rispetta le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti. E il Garante blocca le videoriprese.

Intervenuta a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, l'Autorità ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori. Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di installare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro. La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.

L'Autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".

Il Garante ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali.

Inail: nel 2009 infortuni sul lavoro in calo del 10%

Sono 790.000 gli infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009, per un calo del 9,7% rispetto al 2008 (85mila in meno). I casi mortali sono stati 1.050, per una flessione del 6,3% (70 decessi in meno). Questi, in estrema sintesi, i numeri più significativi che si ricavano dal bilancio delle denunce pervenute all'INAIL alla data di rilevazione ufficiale del 30 aprile 2010.

Aspetto particolarmente significativo: la riduzione maggiore ha riguardato gli infortuni in occasione di lavoro - quelli effettivamente verificatisi durante lo svolgimento delle attività lavorative - per i quali il numero delle denunce si è ridotto del 10,2%, a fronte di un calo del 6,1% degli infortuni in itinere (avvenuti durante il tragitto casa/lavoro e viceversa).

Analoga - anche se in misura meno sostenuta - la flessione dei casi mortali: quelli in occasione di lavoro sono passati dagli 829 del 2008 ai 767 del 2009 (-7,5%), mentre i decessi in itinere sono scesi da 291 a 283 (-2,7%). Sempre nell'ambito degli infortuni mortali in occasione di lavoro, di particolare importanza è il numero di quelli occorsi sulla strada a lavoratori che operano in questo specifico ambito (autotrasportatori di merci o di persone, rappresentanti di commercio, addetti alla manutenzione stradale, ecc.), scesi comunque dai 338 casi del 2008 ai 303 del 2009 (-10,4%).

"E' dal 1993 - quando vi fu un calo dell'11,7% degli incidenti rispetto al 1992 - che nell'andamento complessivo degli infortuni non si registrava una flessione di questo livello" afferma Marco Sartori, Presidente dell'INAIL. "Nel 2008, anno pure molto positivo, la riduzione si era attestata invece intorno al 4,1%. In questo contesto, di per sé significativo, è importante sottolineare come parte sensibile della riduzione abbia riguardato gli infortuni relativi all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa: 79.064 casi in meno è un numero davvero rilevante". Per quanto riguarda, invece, "la diminuzione più contenuta dei casi mortali, diminuzione pure rilevante", ricorda Sartori, "è un ambito dove il margine di contenimento di per sé è minore, trattandosi di cifre già sensibilmente ridotte nel corso di questi ultimi anni: basti pensare che, nel 2001, i decessi erano stati 1.546".



Per le finte malattie dei dipendenti si attiva la Guardia di Finanza

Colpirne uno per lanciare un messaggio preciso a chi vuole truffare l'Inps. Questo il significato dell'operazione della Guardia di finanza di Barletta. Denunciato all'autorità giudiziaria un uomo di 40anni che risultava in malattia nell'azienda in cui lavorava, ma contestualmente era impegnato in altre attività.

LA DENUNCIA - A mettere in azione i militari, coordinati dal capitano Giulio Leo, è stata una denuncia del responsabile di una maglieria di Barletta. Il datore di lavoro di questa azienda, infatti, ha segnalato una irregolarità da parte di un suo dipendente. In realtà tra il datore ed il suo dipendente non correva già da tempo un buon rapporto, visto che di mezzo c'era una vertenza di lavoro. Ma questa volta il dipendente è stato sorpreso nel bel mezzo di una truffa ai danni dell'azienda e dell'Inps.

Il lavoratore di 40anni aveva chiesto due settimane di malattia, ma era impegnato in una parallela attività agricola alle dipendenze di terzi e rigorosamente «a nero». L'uomo svolgeva mansioni da "tendonista", colui che allestisce e prepara nuovi vigneti. Immediata la denuncia del datore di lavoro che ha messo in azione i finanzieri.

Una curiosità: nel certificato medico presentato all'azienda, il lavoratore si appellava alla legge sulla privacy per tenere nascosta la patologia che lo aveva colpito. Era talmente segreto questo malessere che si è rivelato inesistente. In realtà questa legge sulla privacy, da un lato cerca di tutelare i singoli soggetti, ma dall'altro presta il fianco a situazione illecite.

LA TRUFFA - Al di là della denuncia del datore di lavoro, l'operazione delle fiamme gialle mira a combattere le truffe all'Inps. Basta pensare che, in questo caso, il raggio messo in atto dal lavoratore costa all'Inps circa 800 euro. L'istituto previdenziale, infatti, avrebbe dovuto pagare le giornate di "finta" malattia.

(fonte: *La Gazzetta del Mezzogiorno*)

L'orario di lavoro dei conducenti

E' considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00

Con la recente nota Minlavoro del 9.7.2010, sono stati diffusi chiarimenti in ordine alla esatta definizione di "lavoro notturno" e "notte", con riguardo al settore dell'autotrasporto. In sintesi, il Ministero ha precisato che deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia orario tra le ore 0:00 e le ore 7:00, qualora la durata complessiva dell'attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.

Tale interpretazione è resa necessaria al fine di uniformare il comportamento degli organi di vigilanza, inquadrandosi nelle più ampie disposizioni che regolano la materia.

Congedi straordinari per l'assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità



Può essere concesso il congedo straordinario retribuito al dipendente che presta assistenza ad un familiare disabile che è a sua volta impegnato in attività lavorativa? Il Ministero del Lavoro ha risposto di sì. Infatti, l'assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell'attività lavorativa da parte del disabile, quali l'accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).

Si ritiene pertanto, alla luce dell'attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo suddetto da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa. (interpello nr. 30/2010)



Fisco

Istat: indebitamento pubblico record, tassazione oltre il 43,5% dal 7[^] al 5[^] posto l'Italia per pressione fiscale

Gli effetti della crisi sulle finanze pubbliche delle economie avanzate, già evidenti nel 2008, si sono manifestati appieno nel 2009, provocando in generale una riduzione delle entrate, un aumento delle spese e un peggioramento dei saldi e delle dinamiche dei conti pubblici.

In Italia, il Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, nella versione provvisoria relativa all'anno 2009, mostra un peggioramento dell'incidenza dell'indebitamento netto sul Pil, quasi raddoppiata rispetto all'anno precedente (si è passati dal 2,7 per cento al 5,3 per cento). In valore assoluto, l'indebitamento risulta pari a 80.800 milioni di euro, maggiore di 38.225 milioni di euro rispetto al 2008.

L'incidenza sul Pil del prelievo tributario e contributivo dell'Italia risulta pari a quello rilevata in Francia e inferiore a quella di Belgio (45,3 per cento) e Austria (43,8 per cento), oltre che rispetto ai paesi scandinavi, i cui più evoluti sistemi di *welfare* hanno storicamente richiesto un maggiore ricorso alla fiscalità generale. Danimarca e Svezia, infatti, presentano i valori più elevati della pressione fiscale (rispettivamente 49,0 per cento e 47,8 per cento), mentre quelli più bassi si riscontrano in Lettonia (26,5 per cento), Romania (28,0 per cento), Slovacchia e Irlanda (29,1 per cento), Lituania (29,3 per cento) e Bulgaria (30,9 per cento).

Ministero Economia e Finanze: maggiorazione aliquote Irap

Il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con riferimento alla verifica dei risultati d'esercizio 2009, hanno constatato per le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 86, della legge 191/2009, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Pertanto, per l'anno d'imposta 2010, nelle suddette regioni si applicano le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali, rispetto al livello delle aliquote vigenti. L'Agenzia delle entrate comunicherà le modalità di calcolo dell'acconto IRAP da effettuare a novembre 2010 tenendo conto della maggiorazione di aliquota.

Agenzia Entrate: soggetti Ires in liquidazione, l'ultimo periodo salta la dichiarazione provvisoria

Le società in liquidazione, per le quali l'operazione dura più anni, non devono presentare il modello Unico con i conteggi provvisori del periodo di chiusura della procedura, ma soltanto la dichiarazione riepilogativa con il calcolo definitivo dell'Ires. Per quanto riguarda l'Irap e l'Iva, invece, l'Agenzia evidenzia che ogni periodo d'imposta successivo a quello di messa in liquidazione viene considerato autonomamente e da dichiarare, quindi, in via definitiva.

È questo il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 66/E, pubblicata oggi, che scioglie i dubbi di una società sugli obblighi dichiarativi e di versamento in caso di liquidazione infraquinquennale.

In particolare, la risoluzione spiega che, in caso di liquidazione di una società che si è protratta oltre il periodo d'imposta in cui è iniziata (per un periodo massimo di cinque anni), il reddito ai fini Ires va determinato provvisoriamente per ciascun esercizio intermedio, e poi eventualmente conguagliato in base al bilancio finale.

Trattamento diverso, invece, è riservato all'anno in cui si conclude la liquidazione. Quest'ultimo non costituisce un "autonomo periodo d'imposta successivo" e quindi non è richiesta una dichiarazione di liquidazione provvisoria.



La società, infatti, deve presentare, entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini Ires, redatta in base al bilancio finale, che riguarda l'intero periodo. Il testo della risoluzione n. 66/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Agenzia Entrate: visto di conformità, il rilascio è off limits per gli intermediari condannati

Cartellino rosso al rilascio del visto di conformità per gli intermediari che hanno riportato condanne per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica. Questi reati, infatti, pur essendo di natura finanziaria, hanno delle ricadute sul piano fiscale e, quindi, non sono compatibili con la "garanzia" di affidabilità dei dati della dichiarazione che può essere certificata solo da un professionista con requisiti di onorabilità e moralità di alto profilo. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 73/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate risponde all'istanza di interpello presentata da un commercialista interessato a capire se, dopo essere stato condannato per bancarotta fraudolenta in concorso e falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico, potesse essere comunque autorizzato a rilasciare il visto di conformità ai propri clienti. L'Agenzia fa presente che l'eventuale riabilitazione del professionista può essere utile per ottenere l'autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

A questo proposito il documento di prassi, richiamando le disposizioni del decreto ministeriale n. 164 del 1999, ricorda che per il rilascio del visto i professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) devono essere iscritti in un apposito elenco, presentando alla direzione regionale competente dell'Agenzia una comunicazione a cui va allegata, tra gli altri documenti, una dichiarazione che attesti l'assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati di natura finanziaria. Questi devono essere considerati nella loro accezione più ampia, che include anche i cosiddetti reati tributari. In particolare, la bancarotta fraudolenta in concorso e la falsità ideologica hanno senza dubbio conseguenze fiscali-tributarie perché la prima, commessa nell'ambito di una procedura fallimentare, arreca un grave pregiudizio sia ai creditori sia alla collettività in generale e la seconda lede la fede pubblica. Macchiandosi di questi reati, l'intermediario perde, agli occhi del Fisco, i requisiti professionali di onorabilità e moralità indispensabili per essere autorizzati a rilasciare il visto di conformità, che scaturisce da un'attività di controllo preventivo sulla corretta applicazione delle norme tributarie.

Termini e pagamenti di agosto rinviati al 20

Pronto il decreto del presidente del Consiglio per la proroga dei termini in scadenza dal 1° agosto al 20 agosto. Anche quest'anno, come di consueto, le scadenze fiscali che cadono nei giorni a partire dal 1° Agosto al 20 Agosto saranno rinviati al 20 dello stesso mese. Dovrebbero, però essere esclusi dal differimento i versamenti in scadenza il 31 luglio che slittano al 2 agosto e quelli in scadenza il 5 agosto che riguardano i contribuenti interessati dagli studi di settore che pagano le somme di Unico con la maggiorazione dello 0,4%. L'indicazione è contenuta in un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che sta per ricevere la firma finale.

Registrazione dei contratti di locazione on line

Le nuove procedure tecnico-informatiche consentono la gestione dei contratti contenenti più case con diversi dati catastali.


A partire dal 10 agosto 2010 sarà possibile registrare on line contratti di locazione relativi a più immobili, con diversi dati catastali contemporaneamente. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2010, sono state, infatti, approvate le nuove specifiche tecniche che riguardano la registrazione telematica dei contratti d'affitto degli immobili, da effettuare con il modello 69 e il pagamento delle relative imposte. Inoltre, permettono di comunicare i riferimenti catastali degli immobili nei casi di cessione, risoluzione o proroga degli stessi contratti, utilizzando il modello CDC.



Economia

Isae: cala a giugno la fiducia dei consumatori

- L'indice scende a 104,4 da 105,4 di maggio, sui minimi da marzo 2009
- Il calo è dovuto ad un peggioramento delle valutazioni sulla situazione economica personale (da 120,3 a 119,1) e di quelle sul quadro corrente (da 116,9 a 114,2)
- Restano invece stabili le opinioni sulla situazione economica del paese (a 76,6) e migliorano le previsioni a breve termine (da 92 a 94,6)
- Dopo la risalita degli ultimi mesi, scendono inoltre bruscamente giudizi e previsioni riguardo l'andamento dei prezzi
- Il calo della fiducia è diffuso in modo piuttosto omogeneo a livello territoriale: l'indice scende da 107,1 a 106 nel Nord Ovest, da 105,8 a 105,4 nel Nord Est, da 104,2 a 103 al Centro e da 106,1 a 105,4 nel Mezzogiorno



Ministero Sviluppo Economico: fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

Con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2010 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 febbraio 2010, emanato in attuazione della Delibera CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008 iniziano a decorrere i 10 giorni previsti per rendere operativo il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà.

Gli interventi possono riguardare:

- aiuti per il salvataggio dell'impresa, consistenti in un sostegno finanziario reversibile finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione
- aiuti per la ristrutturazione dell'impresa, basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinarne la redditività a lungo termine.

L'aiuto è concesso sotto forma di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa.

La presentazione delle domande potrà avvenire fino a esaurimento delle risorse del Fondo. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse o al rifinanziamento del Fondo saranno pubblicate sul sito internet del Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it)



Istat - Il sommerso vale il 20,6% del Pil

Nel 2008 il valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico è compreso tra un minimo di 255 e un massimo 275 miliardi di euro . Il peso dell'economia sommersa è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del Pil (nel 2000 era tra 18,2 e 19,1 per cento).

Tra il 2000 e il 2008 l'ammontare del valore aggiunto sommerso registra una tendenziale flessione, pur mostrando andamenti alterni: la quota del sommerso economico sul Pil raggiunge il picco più alto (19,7 per cento) nel 2001, per poi decrescere fino al 2007 (17,2 per cento) e mostrare segnali di ripresa nel 2008 (17,5 per cento).

Il fenomeno dell'economia sommersa è molto complesso e la sua dimensione può essere stimata analizzando i diversi comportamenti fraudolenti assunti dagli operatori economici per evadere il sistema fiscale e contributivo. La pratica dell'utilizzo di lavoro non regolare, ad esempio, è strettamente connessa al mancato versamento dei contributi sociali: nel 2008 erano circa 2 milioni e 958 mila le unità di lavoro non regolari (*ula*). Questa componente, che rappresenta l'11,9 per cento dell'input di lavoro complessivo nel 2008, raggiunge il 12,2 per cento nel 2009 .

Se le prestazioni lavorative sono non regolari, e quindi non direttamente osservabili, producono un reddito che non viene dichiarato dalle unità produttive che le impiegano. Nel 2008 l'incidenza del valore aggiunto prodotto dalle unità produttive che impiegano lavoro non regolare risulta pari al 6,5 per cento del Pil, in calo rispetto al 2000 quando ne rappresentava il 7,5 per cento .

Ma l'impiego di lavoro non regolare rappresenta soltanto una componente dell'economia sommersa. La parte più rilevante del fenomeno è costituita dalla sottodichiarazione del fatturato e dal rigonfiamento dei costi impiegati nel processo di produzione del reddito. Nel 2008 l'incidenza del valore aggiunto non dichiarato dovuto alle suddette componenti raggiunge il 9,8 per cento del Pil (era il 10,6 per cento nel 2000) (Tabella 2). A livello settoriale l'evasione fiscale e contributiva è più diffusa nei settori dell'Agricoltura e dei Servizi, ma è rilevante anche nell'Industria. Se si considera la sola *economia di mercato*, senza considerare, cioè, il valore aggiunto prodotto dai *servizi non market* forniti dalle Amministrazioni pubbliche, il sommerso nel 2008 rappresenta il 20,6 per cento del Pil, contro il 17,5 per cento calcolato per l'intera economia.

Rapporto Svimez 2010 sull'economia del Mezzogiorno

2009: la crisi continua – Come il 2008, anche il 2009 è stato un anno di crisi per l'economia mondiale. La recessione in corso nelle principali economie del mondo continua ad essere la più profonda dal dopoguerra. La crisi è stata più marcata nei paesi dove maggiore è la quota della produzione manifatturiera, come Giappone ed Europa, soprattutto Germania.

Nel 2009 le economie Ue hanno registrato una flessione del Pil del 4,1% rispetto al +0,6% del 2008. Numerosi Paesi hanno messo in atto interventi a sostegno dell'economia, cosa che ha comportato nell'area Euro un aumento del debito pari al +6,3%, a fronte del +2% del 2008.

Tra le principali economie industrializzate, quella italiana è la più colpita dalla crisi: -5%, vicino alla Germania e Regno Unito (-4,9%), decisamente maggiore della Spagna (-3,6%) e della Francia (-2,2%). La crisi si è fatta sentire sulla domanda estera prima e interna poi, con una riduzione dei redditi e dei consumi, una caduta negli acquisti di beni soprattutto durevoli e una forte flessione negli investimenti (-12%, il valore più negativo dal 1970). E nel Mezzogiorno? In base a valutazioni SVIMEZ nel 2009 il Pil ha segnato nel Mezzogiorno una riduzione del 4,5%, un valore molto più negativo del -1,5% del 2008, leggermente inferiore al dato del Centro-Nord (-5,2%). Ormai da otto anni consecutivi il Sud cresce meno del Centro- Nord, cosa che non è mai successa dal dopoguerra a oggi. Rispetto agli altri periodi recenti di crisi (1992-93, con l'uscita della lira dallo Sme; 2002- 2004, con il crollo della *new economy*) quella del biennio 2008-2009 è l'unica in cui il Pil si è contratto per due anni consecutivi. Nel 2009 il prodotto del Mezzogiorno risultava ancora inferiore dello 0,3% rispetto al livello del 2000. Una misura efficace del divario Nord-Sud la dà il Pil per abitante: nel 2009 nel Mezzogiorno è stato 17.317 euro, circa il 58,8% del Centro- Nord (29.449 euro), con un leggero recupero rispetto all'anno precedente (58,2%) e di oltre 2 punti percentuali dal 2000, dovuto però solo alla riduzione relativa della popolazione. A livello regionale l'Abruzzo mostra una diminuzione del Pil particolarmente elevata (- 5,9%), seguito dalla Campania (-5,4%) e Puglia e Basilicata a pari merito (-5%). Tutte negative anche le altre regioni meridionali, come le settentrionali, a eccezione della Valle d'Aosta. La perdita più contenuta in Sicilia (-3,1%).



Giurisprudenza

Soggiorno illegale: la procedura di emersione sospende il procedimento penale

L'extracomunitario illegalmente ritrovato sul territorio che è in attesa della definizione della procedura di emersione, ha diritto alla sospensione del processo penale che lo incrimina della violazione di cui all'art. 14.5ter Dlgs 286/98. Lo ha precisato la Corte di Cassazione in sentenza n. 24814/2010.

Se Equitalia rifiuta la rateazione, il ricorso è competenza della Commissione Tributaria



Il rifiuto di una rateazione disposto dalla società di riscossione, non può dar luogo al ricorso presso il giudice amministrativo: ma la specifica competenza è della Commissione Tributaria. La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza 15647/2010. giova infatti rammentare che in base al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, e succ. mod., il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all'Amministrazione e oggi) all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili; trattasi, all'evidenza, di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un' "agevolazione", che anche nel linguaggio comune ha, per l'appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione. A seguito della riforma di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 12, la giurisdizione tributaria si estende ormai a qualunque controversia in materia d'imposte e tasse e, dunque, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione che non attengano al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'*an*, il *quantum* o le modalità di esecuzione del rimborso. Implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella della esecuzione vera e propria, anche l'impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce, perciò, una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Conformemente a quanto già stabilito quindi da C. Cass. 2010/7612, va pertanto ribadito che la causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, come nella specie, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse.

Studi di settore: presunzione semplice ed onere della prova

La Corte di Cassazione ritorna (e rafforza) sull'indirizzo di recente pronunciato dallo stesso organo giudicante in ordine alla natura ed effetti degli studi di settore (sent. 13594/2010) . La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la



dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

I requisiti formali nel licenziamento per superamento del periodo di comportamento

La Corte di Cassazione – in sentenza 16421/2010 – ha avuto modo di soffermarsi sulla necessità di indicare – nella lettera di licenziamento per superamento del periodo di comportamento – il numero dei giorni di assenza per malattia che hanno motivato il provvedimento espulsivo.

Il caso esaminato, si inquadrava in un più ampio contenzioso insorto tra un dipendente bancario e l'istituto di credito : il ricorrente muoveva dal presupposto che al recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comportamento (art. 2110 c.c.) sia applicabile, la legge n. 604 del 1966. La tesi sarebbe in linea con la giurisprudenza assolutamente maggioritaria della Corte (vedi per tutte, tra le pronunzie recenti, Cass. 13 agosto 2009, n. 18283). Ma ciò comporta anche – a giudizio della Corte - che, con riferimento al licenziamento che trovi giustificazione nelle assenze per malattia del lavoratore, l'applicazione delle regole dettate dall'art. 2, l n. 604 de 1966 (modificato dall'art. 2, l. n. 108 del 1990) sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso, poiché nessuna norma speciale è al riguardo dettata dall'art. 2110 c.c. Conseguentemente, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporta per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, e solo nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, delle assenze non contestate non può tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comportamento . Nel caso di specie, era stato accertato che il lavoratore non aveva provveduto a richiedere la specifica motivazione del recesso, motivandosi quindi il rigetto del ricorso.

Appalti: dichiarazione assolvimento obbligo disabili

Nella partecipazione alle gare d'appalto, è sufficiente dichiarare di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di riserva per lavoratori disabili o dichiarare di non esservi tenuto, senza alcuna necessità di indicarne le ragioni.

In tal senso si è pronunciato il Tar Sicilia, (sent. N. 07753/2010) interpretando la disposizione legislativa ed applicando le indicazioni ministeriali.

Il Ministero del Lavoro, sul punto, con circolare 26 giugno 2000, n. 41 ha chiarito che:

- al datore di lavoro è richiesto l'assolvimento dell'«obbligo complessivo» nella misura di cui all'art. 3 della l. n. 68 del 1999;
- i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenuti a richiedere la certificazione agli uffici, poiché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge 68 del 1999 e che a maggior ragione ciò vale per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti;
- la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria deve ritenersi adempimento del tutto sufficiente.


Per quanto sopra, dunque, la mancata specificazione delle specifiche ragioni di «non assoggettabilità» all'obbligo di assunzione dei disabili di cui all'art. 3 della l. n. 68 del 1999 non vale a far ritenere inidonea la dichiarazione, resa comunque in conformità al disciplinare.

Collocamento mirato dei disabili, qualifica richiesta e qualifica posseduta

Con sentenza n. 15058 / 2010, la Cassazione ha affermato la piena legittimità del comportamento di un datore di lavoro che, a fronte di un avviamento mirato “numerico” predisposto dai servizi provinciali per il collocamento dei disabili ex lege n. 68/1999, rifiuti non soltanto un lavoratore con qualifica diversa da quella richiesta, ma anche quando la qualifica sia “simile”, cioè non corrispondente esattamente a quella richiesta. Secondo la Suprema Corte, che si rifà anche alla precedente sentenza n. 6017 del 12 marzo 2009, la questione fondamentale del problema è strettamente correlata al significato da fornire al termine “qualifica”: quest'ultima va intesa, non in astratto ma in concreto come specificazione delle capacità di



natura tecnico – professionale richieste per la collocazione del disabile all'interno della struttura produttiva, cosa che implica la necessità che lo stesso ne sia provvisto



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

